

===== STATUTO =====

Art. 1 E' costituita, per onorare la memoria del Sacerdote forlivese Don Giuseppe Prati, noto come "Don Pippo", una Fondazione denominata "OPERA DON PIPPO ONLUS". Subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore" (CTS), e a decorrere dal termine indicato nell'art. 104 del CTS la Fondazione assumerà la denominazione: "OPERA DON PIPPO - Ente del Terzo Settore", in breve "OPERA DON PIPPO ETS".

La Fondazione ha sede legale e amministrativa in Forlì, attualmente in via Cerchia n. 101.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 2 La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi all'insegnamento e ai valori cristiani in maniera ecumenica.

La Fondazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lett. a) art. 5 D.Lgs. 117/2017];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [lett. c) D.Lgs. 117/2017];
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) art. 5 D.Lgs. 117/2017];
- formazione universitaria e post-universitaria [lett. g) art. 5 D.Lgs. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i) art. 5 D.Lgs. 117/2017];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l) D.Lgs. 117/2017];
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle perso-

Allegato "B"
al n. 25332
di raccolta

ne di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [lett. p) art. 5 D.Lgs. 117/2017]; =====

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [lett. q) art. 5 D.Lgs. 117/2017]; =====

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [lett. r) art. 5 D.Lgs. 117/2017]; =====

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [lett. s) art. 5 D.Lgs. 117/2017]; =====

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [lett. u) D.Lgs. 117/2017]; =====

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lett. v) art. 5 D.Lgs. 117/2017]; =====

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lett. w) art. 5 D.Lgs. 117/2017]. =====

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. =====

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 3 Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra richiamate, la Fondazione persegue il suo scopo mediante interventi di carattere socio-sanitario-educativo di gruppo ed individuali, strutturati e gestiti nel rispetto della normativa vigente, offrendo in via prioritaria a persone residenti nel territorio provinciale i seguenti servizi, a titolo esemplificativo: =====

- a) centri socio-riabilitativi, residenziali e diurni; ==
- b) gruppi appartamento; =====
- c) progetti per autonomie. =====

Nella gestione degli interventi di cui sopra, la Fondazione attiva ogni possibile rapporto con le famiglie dei fruitori e si relaziona con il contesto sociale, per una più completa ed equilibrata maturazione ed integrazione dei destinatari degli interventi stessi. =====

Art. 4 La Fondazione, pur attenta all'evoluzione delle metodologie e delle tipologie di servizi che potranno affermarsi anche in seguito alla modifica dei bisogni dei destinatari dei servizi stessi, si caratterizza in via prioritaria per la presenza dei centri socio-riabilitativi, residenziali e diurni, dei gruppi appartamento e dei progetti per le autonomie quale strumento ad alto contenuto socio-educativo, nello spirito delle esperienze dei Fondatori Gaspero Maiolani ed Elisabetta Piolanti. =====

La Fondazione, coerentemente con lo spirito che l'ha ispirata e sorretta, potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del CTS. =====

Art. 5 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili descritti nell'atto costitutivo, nonché dai beni successivamente acquisiti con obblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della Fondazione stessa. =====

Art. 6 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto. =====

Pertanto la Fondazione provvede alla realizzazione dei suoi scopi con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con le rendite del patrimonio stesso e con le rette per la fruizione dei servizi prestati. =====

L'attività della Fondazione dovrà essere adeguata alle entrate risultanti dal bilancio preventivo che sarà predisposto annualmente dal Consiglio di Amministrazione. =
Ai fini di cui al comma che precede è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a chiunque, e per qualunque ragione, compresi i lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali. =====

Art 7 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri che durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione. =====



La nomina dei consiglieri avverrà con le modalità e nei termini di seguito indicati. =====

Gruppo A) Nomina enti laici =====

Tre membri del Consiglio di Amministrazione vengono così nominati: =====

- uno dalla Provincia di Forlì-Cesena; =====
- uno dal Comune di Forlì; =====
- uno dalla Camera di Commercio, della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini. =====

Gruppo B) Nomina enti ecclesiastici =====

Gli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue: =====

- uno dall'Ordinario della Diocesi nel cui territorio si trova la sede della Fondazione; =====
- uno dal Capitolo della Cattedrale di Forlì; =====
- uno dall'Abate pro tempore dell'Abbazia di S. Mercuriale di Forlì; =====
- uno dal Parroco pro tempore della Parrocchia nel cui territorio si trova la sede della Fondazione. =====

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di nomina a tutti gli enti sopra elencati il Consiglio di Amministrazione in carica dovrà inviare la relativa richiesta ad ogni singolo ente almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza della carica; l'indicazione del nominativo deve pervenire alla Fondazione entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta. =====

Qualora l'ente avente diritto non nomini il consigliere di sua spettanza entro tale termine si applicheranno le regole di nomina di seguito indicate. =====

In caso di inerzia di uno degli enti del gruppo A, spetta agli altri enti del medesimo gruppo il diritto di nomina sostitutivo, nel seguente ordine: =====

in primo luogo al Comune di Forlì; in secondo luogo alla Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini. =====

Qualora si sia reso inerte il Comune di Forlì il diritto di nomina sostitutivo spetta in primo luogo alla Camera di Commercio della Romagna, e in secondo luogo alla Provincia di Forlì-Cesena. =====

Ogni ente del Gruppo A deve esercitare il diritto di nomina sostitutivo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; decorso tale termine l'ente si considera inerte rispetto all'esercizio del diritto di nomina sostitutivo.

In caso di inerzia di uno degli enti del gruppo B, spetta agli altri enti del medesimo gruppo il diritto di nomina sostitutivo, nel seguente ordine: =====

in primo luogo all'Ordinario della Diocesi; in secondo luogo al Parroco pro tempore della Parrocchia nel cui territorio si trova la sede della Fondazione; in terzo luogo all'Abate pro tempore dell'Abbazia di S. Mercuria-

le di Forlì. -----
Qualora si sia reso inerte l'Ordinario della Diocesi il diritto di nomina sostitutivo spetta in primo luogo alla Parrocchia nel cui territorio si trova la sede della Fondazione; in secondo luogo all'Abate pro tempore dell'Abbazia di S. Mercuriale di Forlì; in terzo luogo al Capitolo della Cattedrale di Forlì. -----

Ogni ente del Gruppo B deve esercitare il diritto di nomina sostitutivo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; decorso tale termine l'ente si considera inerte rispetto all'esercizio del diritto di nomina sostitutivo. Qualora l'ultimo degli enti cui spetta in ordine cronologico il diritto di nomina sostitutivo non lo eserciti entro il termine sopra indicato, la nomina avverrà per cooptazione da parte dei soli consiglieri appartenenti al medesimo gruppo. -----

Il consigliere cooptato resterà in carica fino alla scadenza del mandato e verrà sostituito, in corso di mandato, in caso di esercizio del diritto di nomina da parte dell'ente cui spettava originariamente il diritto di nomina ed inizialmente rimasto inerte. -----

Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente e un Segretario. -----

I Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario prestano la loro opera gratuitamente. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate, salvo rinuncia. -----

Art. 9 I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. -----

In caso di cessazione di un consigliere di amministrazione, per qualsiasi causa (decadenza, decesso, dimissioni), la sua sostituzione avverrà per cooptazione operata da parte dei consiglieri nominati da parte degli enti appartenenti al medesimo gruppo (Gruppo A e Gruppo B); nel frattempo il Consiglio di Amministrazione chiederà all'ente che aveva nominato il consigliere venuto a cessare di nominare un nuovo consigliere o di confermare in carica quello cooptato. Fino alla dichiarazione dell'ente interpellato resta in carica, con pienezza di poteri, il consigliere cooptato. -----

In ogni caso il consigliere nominato, anche per cooptazione, in sostituzione di quello cessato resta in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua nomina. -----

Art. 10 La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante invito scritto contenente l'ordine del

giorno, inviato, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i membri almeno cinque giorni prima della riunione. =====

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno o se ne è fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Qualora entro 8 (otto) giorni dalla richiesta dei tre consiglieri il Presidente non provveda all'invio della convocazione del Consiglio di Amministrazione (da tenersi entro 5 (cinque) giorni dall'invio della convocazione), alla convocazione provvederà l'organo di controllo. =====

Art. 11 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. =====

Le votazioni si fanno per appello nominale. =====

I verbali delle deliberazioni debbono essere trascritti in ordine cronologico, a cura del Segretario, in apposito registro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. =====

Art. 12 Il Consiglio provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento; approva, quando occorra, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per il funzionamento della Fondazione e dei vari rami e settori in cui si esplica la sua attività; approva il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio; assume, sospende e licenzia i dipendenti e ne determina il trattamento economico nel rispetto del contratto di settore; delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione. =====

Art. 13 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, il vice Presidente, rappresentano la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e vigila sull'andamento in genere della Fondazione, soprattutto riguardo ai rapporti con il personale dipendente; convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e cura l'esecuzione delle deliberazioni; stipula contratti e sovrintende a tutti i servizi della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che riterrà opportuno, riferendo nei più brevi termini al Consiglio per la ratifica. =====

Art. 14 Il controllo è affidato ad un organo collegiale (Collegio Sindacale) o monocratico (Sindaco Unico). ===

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica tre esercizi; i suoi componenti possono essere rieletti. =====

In caso di nomina di un Sindaco Unico lo stesso è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Lega-

li; nel caso di organo di controllo collegiale, almeno un componente è scelto tra persona iscritte nel registro dei Revisori Legali =====

All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del CTS. =====

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del CTS. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo qualora tutti i suoi componenti siano iscritti nel registro dei Revisori Legali. =====

Art. 15 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 15 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone ad approva il bilancio preventivo. =====

Salvo diversa disposizione di legge il bilancio di esercizio,redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del CTS, è approvato entro il 31 maggio di ogni anno. =====

Ricorrendo i presupposti di legge il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del CTS. =====

Art. 16 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del CTS. =====

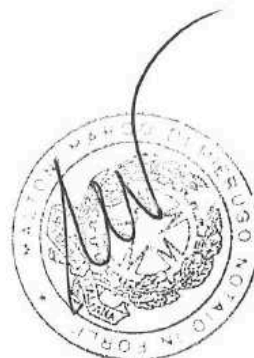
Art. 17 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizione del CTS, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. =====

Art. 18 L'efficacia del presente statuto è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), oltre che all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. =====

Firmato: Alba Rita Amati =====

Firmato: Marco Maltoni Notaio =====

=====



SPAZIO BIANCO
NON UTILIZZATO

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì
Rimini, certifico che la presente copia è conforme
all'originale dell' allegato "B" al mio rogito stipulato in
data 14 dicembre 2020, rep. n.37882 e racc. n.25332,
registrato a Forlì il 18 dicembre 2020 al n. 9126 serie 1t.
E rilascia a richiesta della fondazione "OPERA DON PIPPO
TS", con sede in Forlì in via Cerchia n. 101.
Forlì, Via Mentana, n. 4, 18 (diciotto) aprile 2023
(diecimilaventitré).



(T) Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Forlì, 28 aprile 2023